Profili giuridici ed economici delle arti e dello spettacolo

a cura di
Federico Caporale

FRANCOANGELI

Collana di Diritto

MANUALI

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (http://bit.ly/francoangeli-oa).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

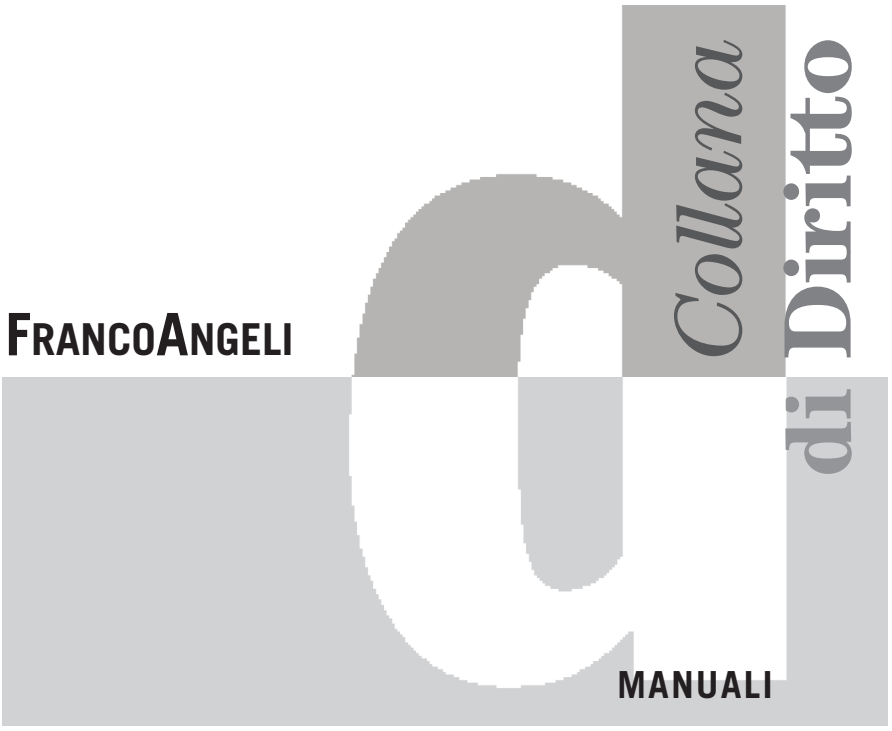
Per saperne di più: Pubblica con noi

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Profili giuridici ed economici delle arti e dello spettacolo

a cura di
Federico Caporale



FRANCOANGELI

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Università e della Ricerca
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

itARTS

Il volume è stato realizzato nell'ambito dell'unità di ricerca dell'Università degli studi dell'Aquila del progetto "ItARTS – Italy for Arts: Resources, Time and Space", finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP: D13C24000640006, Codice Identificativo: INTAFAM00079

Si ringraziano la dottoressa Giulia Taraborrelli, per il fondamentale lavoro editoriale, e i professori Lucio Casalini e Luca Mongelli, per il coordinamento dei capitoli 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16

Isbn e-book Open Access: 9788835195719

Il volume è disponibile anche in formato cartaceo in versione commerciale.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.francoangeli.it.

Isbn edizione cartacea: 9788835194453

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

Pubblicato con licenza *Creative Commons*
Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale
(CC-BY-NC-ND 4.0).
Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

Gli eventuali link attivi e QR code inseriti nel volume sono forniti dall'autore.
L'editore non si assume alcuna responsabilità sui link attivi e QR code ivi contenuti che rimandano a siti non appartenenti a FrancoAngeli.
Il curatore dichiara che, nella fase di stesura del presente volume, non sono stati utilizzati strumenti di IA generativa.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Indice

Capitolo 1. I principi costituzionali in materia di arte e spettacolo, *di Paolo Bonini* 11

1. La Costituzione, l'arte e lo spettacolo. Le principali disposizioni in materia *11* – 1.1. Introduzione *11* – 1.2. Le disposizioni di principio stabilite dalla Costituzione. L'art. 9 Cost. e gli altri principi fondamentali *12* – 2. I riferimenti costituzionali 'sostanziali'. Gli artt. 21, 33 e 41 Cost. *14* – 3. La Repubblica e lo spettacolo. L'art. 117 Cost. tra Stato e Regioni, la *governance multilivello* e la chiamata in sussidiarietà *18* – 4. Il quadro costituzionale sui poteri pubblici e la loro attività in materia di arte, cultura e spettacolo *19* – 5. Il nesso tra partecipazione democratica e libertà *21* – 5.1. Il confine tra art. 21 e art. 33 Cost.: il problema della "materia privilegiata" *21* – 5.2. L'evoluzione del limite del buon costume nella giurisprudenza della Corte costituzionale come limite fondamentale per distinguere tra libertà dell'arte e libertà di manifestazione del pensiero *22* – 5.3. Alcuni esempi giurisprudenziali *24* – 6. Le funzioni amministrative dello Stato, delle Regioni e degli enti locali in materia di cultura, arte e spettacolo *29* – 6.1. Il quadro costituzionale di riferimento: la riforma del Titolo V e il riparto di competenze *29* – 6.2. La distinzione tra tutela e valorizzazione: le funzioni dello Stato *30* – 6.3. Le funzioni delle Regioni: promozione delle attività culturali e spettacolo *31* – 6.4. Le funzioni degli enti locali: il ruolo di Comuni, Province e Città metropolitane *32*

Capitolo 2. La dimensione internazionale del diritto delle arti e dello spettacolo, *di Anna Pirri Valentini* 37

1. Spettacolo, arti visive e confini giuridici *37* – 2. L'origine internazionale del diritto d'autore *39* – 2.1. La Convenzione di Berna e la formazione di un diritto d'autore di stampo internazionale *40* – 3. Le convenzioni internazionali applicabili allo spettacolo *42* – 3.1. Interpreti, produttori, trasmissioni: la tutela dei diritti connessi *43* – 3.2. Cinema, audiovisivo e opere collettive *44* – 3.3. L'UNESCO e la protezione del patrimonio immateriale e delle diversità delle espressioni culturali *44* – 4. L'accordo TRIPS e la commercializzazione internazionale della tutela *46* – 5. Ricadute sul diritto nazionale e sulla pratica degli operatori *48* – 6. Per orientarsi in un ecosistema stratificato *49*

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Capitolo 3. L'Unione europea e le attività culturali, *di Andrea Averardi* 53
1. Cultura e integrazione europea *53* – 2. La competenza dell'Unione europea in materia di cultura *55* – 2.1. Dal Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona *55* – 2.2. Una competenza di sostegno, coordinamento e completamento *57* – 2.3. La clausola di integrazione culturale *58* – 3. Le iniziative europee in materia di cultura *59* – 3.1. Gli strumenti dell'azione culturale europea *60* – 3.2. Creative Europe e il sostegno ai settori culturali e creativi *61* – 3.3. Il patrimonio culturale come interesse comune: l'European Heritage Label *62* – 3.4. Le Capitali europee della cultura *63* – 4. Cultura e mercato *64* – 4.1. La tensione tra integrazione economica e diversità culturale: l'origine e lo sviluppo dell'eccezione culturale *65* – 4.2. Cultura e aiuti di Stato *67* – 4.3. Il sostegno alla cultura e il ruolo di controllo della Commissione europea *69* – 5. L'Unione europea e le attività culturali nella costante intersezione tra interessi e valori *71*

Capitolo 4. L'amministrazione delle attività culturali, *di Federico Caporale e Luca Golisano* 75
1. Le attività culturali come parte dell'organizzazione amministrativa della cultura *75* – 2. Il Ministero della cultura *78* – 2.1. Gli ambiti di competenza del Ministero *80* – 2.2. La struttura del Ministero *83* – 2.2.1. Il Dipartimento per le attività culturali *84* – 2.2.2. La galassia degli organi consultivi *87* – 3. L'assetto regionale e degli enti locali *90* – 4. Le fondazioni *91* – 5. Gli archivi d'artista *93* – 6. Il sistema di amministrazione del diritto d'autore *94* – 6.1. La SIAE *95* – 6.2. Gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti *97* – 6.3. Il ruolo delle Autorità amministrative indipendenti nel settore *101* – 7. Il sistema dei registri delle opere protette da diritto d'autore *103* – 7.1. Il Registro pubblico generale delle opere protette e il Repertorio delle opere dei creatori digitali *104* – 7.2. Gli altri registri a tutela del diritto d'autore *106* – 7.3. La dichiarazione e il deposito di opere alla SIAE *108*

Capitolo 5. La censura e le forme di condizionamento delle libertà di espressione artistica, *di Margherita Croce e Francesca Pileggi* 115
1. Poteri pubblici e libertà dell'arte *115* – 1.1. I "motivi" e i «provvedimenti adeguati» a vietare, inibire e reprimere le manifestazioni del pensiero (art. 21, cc. 2 e 6 Cost.) e i limiti penali alla libertà dell'arte *117* – 2. Breve storia della censura dallo Stato liberale allo Stato costituzionale: la stampa, il teatro, il cinema e la "canzone" *119* – 3. L'assetto odierno: i controlli pubblici e i condizionamenti sull'accesso ai mezzi di diffusione del pensiero *125* – 4. Poteri pubblici e stampa non periodica: i residui poteri di intervento repressivo sulle opere letterarie *127* – 5. Lo spettacolo dal vivo *131* – 5.1. La regolamentazione regionale e locale sull'arte di strada *131* – 5.2. Il sistema di autorizzazioni e controlli su spettacoli e trattenimenti *135* – 6. Poteri pubblici e settore cinematografico: il sistema di autorizzazioni e controlli *141* – 7. Poteri pubblici e televisione. Il ruolo dello Stato nella gestione del servizio televisivo e i condizionamenti alla messa in onda delle opere cinematografiche e audiovisive *146* – 8. *Segue*. I limiti alla diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive sulle piattaforme di *streaming* *150* – 9. Poteri pubblici e opere dell'arte visiva *152* – 9.1. Gallerie, mostre ed esposizioni *152* – 9.2. Il controllo pubblico

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

sulla *Street Art* *153* – 9.3. La circolazione delle immagini delle opere dell'arte visiva e i poteri autorizzatori sulle riproduzioni dei beni culturali *157*

Capitolo 6. Il sistema dell'intervento pubblico a sostegno dello spettacolo, *di Maria Giusti* 169
1. Il fondamento costituzionale del sostegno: cultura e diritto promozionale *169* – 2. Il fondamento sovranazionale del sostegno: l'eccezione culturale e la tutela della diversità culturale *171* – 3. Il riparto di competenze tra i diversi livelli di governo in materia di sostegno allo spettacolo *173* – 3.1. L'Unione europea *173* – 3.2. Il livello nazionale *174* – 3.2.1. Lo Stato *175* – 3.2.2. Le regioni e i comuni *178* – 4. Le forme dell'intervento pubblico *179* – 4.1. Il sostegno diretto *180* – 4.1.1. Gli aiuti agli operatori culturali *181* – 4.1.2. Gli incentivi agli investimenti privati *183* – 4.1.3. Il supporto alla domanda di spettacolo *184* – 4.2. Il sostegno indiretto attraverso la regolamentazione: due esempi paradigmatici *184* – 4.2.1. Le quote di programmazione e di investimento in contenuti audiovisivi europei e nazionali *185* – 4.2.2. Le forme di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dello spettacolo *186* – 5. La giustizia redistributiva e le altre dimensioni problematiche del sostegno pubblico *187* – 5.1. Sostegno e libertà dell'arte: discrezionalità, automatismi e rischio di conformazione *189* – 5.2. Effetti distorsivi imprevisti *191* – 5.3. Appropriazione privata del beneficio pubblico: quando l'aiuto arricchisce il singolo *192* – 5.4. Dipendenza e perdita di capacità innovativa *194* – 5.5. Instabilità delle risorse e difficoltà di programmazione *195* – 5.6. Burocrazia e costi amministrativi *196* – 6. Conclusioni *197*

Capitolo 7. Il diritto d'autore. Profili generali, *di Lucio Casalini* 205
1. Evoluzione storica e attuale quadro normativo *205* – 2. Soggetti e oggetto del diritto d'autore *207* – 3. La fondamentale distinzione tra diritti morali e diritti patrimoniali *210* – 4. Attribuzione e registrazione dell'opera *213* – 5. Il ruolo degli intermediari e le società di gestione collettiva *214* – 6. Diritto d'autore e nuove tecnologie emergenti *215*

Capitolo 8. I contratti di diritto d'autore. Elementi essenziali, *di Leonardo Dani* 219
1. Premessa *219* – 2. I contratti di cessione e licenza *223* – 3. Il contratto di edizione *226* – 4. I contratti di rappresentazione e di esecuzione: inquadramento generale e tratti comuni ai due istituti *231* – 4.1. Il contratto di rappresentazione *233* – 4.2. Il contratto di esecuzione *236* – 5. I contratti di produzione e di distribuzione cinematografica *238*

Capitolo 9. Tutele e meccanismi di risoluzione delle controversie, *di Chiara Iorio* 243
1. Le fattispecie del plagio e della contraffazione: la dicotomia idea-espressione *243* – 1.1. La contraffazione *244* – 1.2. Il plagio: riferimenti normativi *245* – 1.3. Il plagio: la fattispecie *247* – 1.4. Casistica: plagio dell'opera d'arte *249* – 1.5. Le esclusioni del plagio. Le libere utilizzazioni *250* – 1.6. La parodia *251* – 2. Tutele civilistiche: responsabilità civile *254* – 2.1. Il risarcimento del danno *254* – 2.2. L'inibitoria *257* – 3. Riproduzione abusiva dell'opera d'arte *259* – 3.1. Riproduzione abusiva dell'opera e nuove tecnologie *262* – 4. ADR e diritto d'autore *264*

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Capitolo 10. Il rapporto di lavoro e il regime di previdenza sociale nel settore dello spettacolo, *di Lina Del Vecchio e Luisa Monterossi* 271
Sezione I - La disciplina del rapporto di lavoro *271*. 1. Premessa *271* – 2. Il riordino della disciplina relativa al lavoro nel settore dello spettacolo *272* – 3. Il problema definitorio: la nozione di "spettacolo" *273* – 4. Le parti del contratto di lavoro *275* – 5. Lavoro subordinato e lavoro autonomo nello spettacolo *276* – 6. I rapporti di lavoro di natura subordinata nello spettacolo *277* – 6.1. Il contratto a tempo determinato *278* – 6.2. Il lavoro stagionale *279* – 6.3. Il contratto a tempo determinato per le fondazioni lirico sinfoniche *280* – 6.4. Il contratto di lavoro intermittente *281* – 7. Il lavoro autonomo nello spettacolo e nuove dinamiche di tutela *283* – 8. Le clausole di protesta e le clausole di esclusiva *285* – 9. Il ruolo dell'autonomia collettiva *285* – 10. Il tempo di lavoro dell'artista: profili qualificatori – 10.1. Le previsioni della contrattazione collettiva *287* – **Sezione II - Il sistema di previdenza sociale** *290*. 1. La natura speciale della disciplina previdenziale nel settore dello spettacolo *290* – 2. La nozione di "lavoratore dello spettacolo" *291* – 3. Requisiti di accesso e modalità di determinazione dei trattamenti previdenziali *293* – 4. Le misure contro la disoccupazione involontaria *295* – 5. L'indennità di discontinuità *296* – 6. Il certificato di agibilità *297*

Capitolo 11. L'Impresa nel settore artistico, *di Davide Ianni* 303
1. Introduzione *303* – 2. Imprenditore, azienda, impresa: nozioni e concetti generali *304* – 2.1. Ambito soggettivo: l'imprenditore *305* – 2.2. Ambito oggettivo: l'azienda *306* – 2.3. Ambito funzionale: l'impresa *307* – 3. I segni distintivi *307* – 4. Opere dell'ingegno, invenzioni industriali e modelli industriali *309* – 5. Concorrenza e attività d'impresa nel settore artistico *310* – 6. Forme organizzative dell'impresa *311* – 6.1. L'impresa individuale *311* – 6.2. La società come forma di esercizio collettivo dell'impresa *312* – 6.2.1. Società di persone *313* – 6.2.2. Società di capitali *314* – 6.2.3 Società cooperative *316* – 6.3. Modificazioni dell'atto costitutivo e rapporto con lo statuto *317* – 6.4. Operazioni straordinarie *318* – 6.5. Le società europee *318* – 6.6. Scioglimento della società *319* – 7. Impresa e attività artistica *321* – 7.1. L'impresa nel settore artistico *321* – 7.2. Attività professionale vs imprenditoriale *322* – 7.3. Problemi e sfide specifiche *323* – 8. Conclusioni *324*

Capitolo 12. Gli enti del terzo settore, *di Andrea Magliari* 329
1. Introduzione: il ruolo degli enti del terzo settore in ambito culturale *329*– 2. Il perimetro soggettivo degli ETS *331* – 3. Le diverse tipologie di ETS *333* – 4. La disciplina promozionale dettata dal Codice del Terzo settore *336* – 4.1. Il regime fiscale *337* – 4.2. La disciplina del volontariato e dei rapporti di lavoro *340* – 4.3. I partenariati con le pubbliche amministrazioni *343*

Capitolo 13. L'industria creativa e le sue dinamiche - Un'introduzione ai modelli organizzativi e di business, *di Rita Mura, Francesca Vicentini e Luca Mongelli* 351
1. Definire l'industria creativa: oltre il prodotto tangibile *351* – 2. I driver del successo: i valori artistici *354* – 3. L'organizzazione basata su progetti *355* – 4. Il

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

team: motore del processo creativo e del business *357* – 5. La misurazione del successo: tra metriche economiche e impatto culturale *359* – 6. Le sfide del lavoro creativo: tra cultura freelance e sostenibilità *360*

Capitolo 14. Carriera, strategia e mercato nell'industria creativa, *di Rita Mura, Luca Mongelli e Francesca Vicentini* 365
1. La carriera nelle industrie creative: oltre i percorsi lineari *365* – 2. La carriera "senza confini" e il capitale professionale *367* – 2.1. L'artista come imprenditore di se stesso *369* – 2.2. Dall'identità artistica alla strategia *372* – 2.3. "Chi?" Comprendere e scegliere il pubblico di riferimento *373* – 2.4. "Cosa?" La proposta di valore nel lavoro creativo *375* – 2.5. "Come?" Canali, contesti e modalità di accesso al pubblico *376* – 2.6. Arte e mercato: una tensione strutturale *378* – 2.7. Due traiettorie progettuali: quando la strategia prende forma *380*

Capitolo 15. Ecosistemi dell'imprenditorialità creativa, *di Rita Mura, Luca Mongelli e Francesca Vicentini* 383
1. L'ecosistema come ambiente strategico *383* – 2. Attori e funzioni nell'ecosistema creativo *384* – 2.1. Coordinamento, legittimazione e contesto territoriale *386* – 2.2. Ecosistemi digitali e nuove architetture di intermediazione *388* – 2.3. Differenze settoriali e configurazioni strategiche dell'ecosistema *390* – 2.4. Accesso, barriere e asimmetrie nell'ecosistema creativo *391* – 2.5. Sostenibilità e resilienza degli ecosistemi creativi *393* – 2.6. Ibridazione e trasformazioni strutturali degli ecosistemi creativi *394*

Capitolo 16. Etica ed auto-imprenditorialità, *di Luca Mongelli e Simone Budini* 399
1. Introduzione al paradosso etico dell'auto-imprenditorialità musicale *399* – 1.1. Il potere delle case discografiche prima della rivoluzione digitale *400* – 1.2. La rivoluzione digitale in riferimento al business della musica *401* – 1.3. Cos'è l'auto-imprenditorialità musicale? *403* – 1.4. Le piattaforme digitali come strumenti di emancipazione *404* – 1.5. Il paradosso etico: libertà VS responsabilità *407* – 2. L'Autenticità artistica vs. il successo: un dilemma etico *410* – 2.1. L'artista come espressione sincera della propria arte *410* – 2.2. La ricerca del successo: la tentazione di utilizzare contenuti provocatori *411* – 2.3. Il ruolo dell'artista anticonformista: tra autenticità e calcolo *412* – 2.4. Quattro approcci etici possibili, ma il dilemma rimane *414* – 3. Casi studio e il paradosso dell'*empowerment* tramite contenuti *disempowering* *416* – 3.1. "Luna D.", libertà conquistata ma al costo della schiavitù *416* – 3.2. "ASW" (Armed Street Wheels), una storia di inclusione esclusiva *417* – 3.3. "Zamir Killa", l'integrato contro l'integrazione *418* – 3.4. La responsabilità sociale ed etica dell'artista *419* – 4. La responsabilità delle piattaforme e il controllo dei contenuti *422* – 4.1. Le politiche di moderazione di contenuti su Spotify, YouTube e TikTok tra eticità ed economicità *422* – 4.2. La tensione tra censura e libertà di espressione *426* – 4.3. Un cambio nel paradigma culturale *428* – 5. Conclusione *432*

Le autrici e gli autori 439

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

12
Gli enti del terzo settore

di Andrea Magliari

Sommario: 1. Introduzione: il ruolo degli enti del terzo settore in ambito culturale – 2. Il perimetro soggettivo degli ETS – 3. Le diverse tipologie di ETS – 4. La disciplina promozionale dettata dal Codice del Terzo settore – 4.1. Il regime fiscale – 4.2. La disciplina del volontariato e dei rapporti di lavoro – 4.3. I partenariati con le pubbliche amministrazioni

1. Introduzione: il ruolo degli enti del terzo settore in ambito culturale

Il comparto culturale e dello spettacolo in Italia è tradizionalmente caratterizzato dalla forte presenza di soggetti privati *non profit* che operano accanto agli enti pubblici e alle imprese private nello svolgimento di attività di interesse generale. Può trattarsi, ad esempio: di un'associazione culturale che organizza laboratori teatrali nelle scuole o che produce spettacoli circensi; di un'associazione cittadina che promuove eventi musicali e gestisce una scuola di musica popolare; di enti filantropici che sostengono un festival di musica dal vivo diffuso nei borghi storici; di fondazioni culturali attive nella promozione dei giovani talenti attraverso la concessione di spazi o l'organizzazione di residenze artistiche; di organizzazioni di volontariato che propongono percorsi di danza integrata per persone con disabilità; di imprese sociali che, attraverso lo svolgimento di attività teatrali, lavorano in contesti di marginalità a fini di inclusione sociale.

In tutti questi casi ci troviamo di fronte a soggetti giuridici di diritto privato accomunati dal perseguimento non già di uno scopo di lucro (vale a dire la distribuzione degli utili ai propri soci o amministratori), bensì di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si tratta, in altri termini, di enti *non profit* o *not-for-profit* che, per le ragioni appena accennate, si collocano all'interno di uno spazio intermedio tra Stato e mercato, non risultando equiparabili né agli enti pubblici, né agli attori che, come ad esempio le società, comunemente popolano il mercato.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Il riferimento agli enti del *terzo* settore si spiega, del resto, proprio in ragione di questa strutturale alterità tanto rispetto agli apparati amministrativi, quanto rispetto agli operatori economici che perseguono uno scopo lucrativo. Rispetto ai primi, gli enti del terzo settore si differenziano per il fatto che, in quanto soggetti di diritto privato, essi agiscono nel perseguimento di obiettivi che essi si danno liberamente, nell'esercizio della propria autonomia privata, e non già in virtù di una legge che attribuisce loro compiti e poteri in funzione della cura di un interesse pubblico. Rispetto ai secondi, il principale tratto caratterizzante attiene alle finalità che, nell'esercizio dell'autonomia statutaria, i soggetti del terzo settore si prefiggono di perseguire: non un fine egoistico, bensì uno scopo altruistico di cura, tutela e promozione di interessi della collettività. Come ha avuto occasione di chiarire la Corte costituzionale, l'azione di tali enti si ricollega a un ambito di organizzazione delle "libertà sociali" non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle forme di solidarietà che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale» (sent. n. 309/2013).

Nel settore delle arti e dello spettacolo, tali soggetti assumono un ruolo cruciale: essi non solo partecipano alla produzione culturale, ma conducono anche attività educative, di inclusione sociale e sviluppo di comunità, o di valorizzazione del patrimonio immateriale. L'intervento degli enti del terzo settore in questo ambito rispecchia, così, l'evoluzione del concetto stesso di cultura, sempre più interpretata come bene relazionale, in grado di generare benessere individuale e, al contempo, coesione sociale e sviluppo delle collettività.

Non è un caso, del resto, che gli enti del terzo settore rappresentino una delle massime espressioni organizzative del principio di sussidiarietà orizzontale codificato dall'art. 118, ultimo comma Cost., ai sensi del quale «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». Attraverso la costituzione di enti del terzo settore, i cittadini concorrono in forma associata alla cura di interessi della collettività senza sostituirsi allo Stato, ma integrandone e completandone l'azione. Il che appare particolarmente evidente in un settore – quale è quello in esame – in cui la produzione artistica è strettamente intrecciata con finalità di promozione culturale e sociale, nonché di coesione e sviluppo del territorio: obiettivi che difficilmente possono essere realizzati seguendo esclusivamente una logica di mercato, e che, d'altro canto, non trovano una piena e completa realizzazione nemmeno attraverso il solo intervento pubblico, a causa dei limiti strutturali, organizzativi e finanziari che ne caratterizzano l'azione. Fungendo invece da corpi intermedi tra lo Stato e i singoli individui, gli enti del terzo set-

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

tore svolgono un ruolo essenziale nel garantire l'accesso diffuso alla cultura, nel sostenere forme espressive innovative e non immediatamente remunerative, e nel favorire la partecipazione attiva delle comunità locali.

Sottoposti in passato a regimi giuridici differenziati e frammentati, tali enti trovano oggi una disciplina comune all'interno del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, altrimenti noto come "Codice del Terzo settore" (d'ora in avanti anche CTS). Con tale intervento di codificazione il legislatore ha inteso razionalizzare un panorama estremamente eterogeneo di forme associative, fondazioni e organismi *non profit*, riconducendoli sotto la categoria unitaria degli enti del terzo settore (di qui in avanti anche ETS).

Dopo aver tracciato il perimetro soggettivo di applicazione del Codice del Terzo settore (par. 2), e aver individuato le diverse tipologie di enti del terzo settore ivi riconosciute (par. 3), si affronterà più nel dettaglio la legislazione promozionale dettata dal Codice (par. 4) con specifico riguardo al regime fiscale (par. 4.1), ai rapporti di lavoro e di volontariato (par. 4.2) e, infine, ai partenariati con la pubblica amministrazione (par. 4.3).

2. Il perimetro soggettivo degli ETS

L'emanazione del Codice del Terzo settore ha determinato un'importante opera di accorpamento dei diversi enti di diritto privato previamente ricondotti nel novero degli organismi *non profit* o del privato sociale. Con la previsione di un'autonoma categoria giuridica di "ente del terzo settore", il Codice ha infatti dettato una disciplina normativa organica per una serie di soggetti ora individuati sulla base di alcuni requisiti espressamente stabiliti dalla legge. In particolare, nell'impianto sistematico del Codice, l'ente del terzo settore è definito come un soggetto di diritto privato costituito per perseguire una delle finalità tipiche elencate all'art. 4, nello svolgimento di una delle attività di interesse generale indicate all'art. 5, che risulta iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) di cui all'art. 11.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 4, c. 1, CTS – che merita di essere qui riportato integralmente – «sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».

Possono, pertanto, rientrare nel novero degli ETS sette diverse tipologie di soggetti giuridici: sei tipiche (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso) e una atipica o residuale (gli altri enti del terzo settore). Il tratto unificante, che consente di assoggettare tali enti a una disciplina comune, è dato dalla simultanea sussistenza di tre requisiti: *a*) un requisito teleologico («il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»); *b*) un requisito oggettivo («mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale»; *c*) un requisito formale (l'iscrizione nel Runts).

Con riferimento al requisito teleologico, occorre precisare che esso si articola in due profili distinti, uno negativo e uno positivo. Sotto il primo profilo, è richiesta l'assenza di una finalità lucrativa in senso soggettivo; sotto il secondo, il perseguimento di finalità di carattere civico, solidaristico e di utilità sociale. In tale prospettiva, la peculiarità del Terzo settore risiede proprio nell'assenza di un lucro soggettivo, mentre non è necessaria l'esclusione di un lucro in senso oggettivo. Il che significa che, nello svolgimento delle attività di interesse generale, agli enti del terzo settore è consentito conseguire un utile, purché lo stesso non venga distribuito a soci o amministratori, ma sia integralmente reinvestito nelle attività istituzionali di interesse generale previste dallo statuto.

Per quanto concerne, in secondo luogo, il requisito oggettivo si deve ricordare che gli ETS devono svolgere, in via esclusiva o principale, almeno una delle attività di interesse generale elencate nell'art. 5. Tra queste rilevano in particolare per il nostro tema: gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. *f*); l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (lett. *i*); l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. *k*). Le attività di interesse generale concretamente esercitate da ciascun ente devono essere espressamente indicate nello statuto o nell'atto costitutivo. Tali atti possono consentire altresì lo svolgimento di attività ulteriori, non rientranti tra quelle elencate all'art. 5 (le "attività diverse"), purché esse rivestano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale (art. 6). Tra queste attività ben potrebbero perciò figurare attività di natura imprenditoriale o commerciale, purché preordinate a supportare, anche finanziariamente, le attività di interesse generale aventi finalità di utilità sociale. Si pensi, ad esempio, a una fondazione che organizza spettacoli teatrali e che gestisce all'interno del medesimo spazio un bar aperto al pubblico, ovvero a un'associazione culturale che, nell'ambito

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

di un festival musicale, svolge attività di *merchandising*, vendendo al pubblico le magliette e le spille del festival.

Il terzo requisito, di carattere formale, è costituito infine dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Quest'ultimo è un registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volto ad assicurare la pubblicità degli elementi informativi relativi ai singoli enti e a garantire la verifica periodica dell'attività svolta da questi ultimi. Il Registro è pubblico, ed è consultabile da tutti i soggetti interessati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni. Le procedure di iscrizione, i documenti da presentare, le modalità per il deposito degli atti e le regole per la tenuta e la gestione sono definite dal d.m. 15 giugno 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

Va sottolineato che l'iscrizione al Registro è requisito obbligatorio per ottenere la qualifica formale di ETS; essa, tuttavia, non è obbligatoria per un soggetto che intenda comunque svolgere attività di interesse generale nelle forme di un'associazione o di una fondazione. Il che significa, per un verso, che solamente i soggetti iscritti nel Registro sono considerati ETS ai fini dell'applicazione della legislazione promozionale dettata dal CTS e, per altro verso, che i soggetti costituiti nelle forme tipiche degli ETS che svolgono attività di interesse generale senza però essere iscritti nel Runts sono sottoposti alla disciplina comune dettata dal codice civile e dalle altre leggi speciali in materia, ma non alle regole introdotte dal CTS.

Sono invece espressamente escluse dal novero degli ETS le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti. Una posizione peculiare è invece assegnata alle fondazioni bancarie di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153: ai sensi dell'art. 3, c. 3, queste sono escluse dall'applicazione delle norme del Codice, fatta eccezione per quanto previsto dal Capo III del Titolo VIII (artt. 67-71), che detta alcune misure specifiche di agevolazione a beneficio degli ETS, tra cui ad esempio l'accesso al credito agevolato o ai finanziamenti del Fondo sociale europeo, ovvero alla concessione in comodato di beni mobili ed immobili di proprietà pubblica.

3. Le diverse tipologie di ETS

Come già precisato, il Codice del Terzo settore ha introdotto una categoria unitaria di ETS, soggetta a una disciplina comune, senza però superare del tutto le diverse tipologie di enti preesistenti. Così, a fianco della disciplina generale

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

applicabile a tutti gli ETS, il Codice detta al Titolo V (artt. 32-44) una serie di disposizioni valevoli per alcune particolari categorie di enti.

Delle sei figure tipiche di ETS, il Codice tratta espressamente di quattro tipologie: *a*) le organizzazioni di volontariato (artt. 32-34); *b*) le associazioni di promozione sociale (artt. 35-36); *c*) gli enti filantropici (artt. 37-39); *d*) le reti associative (art. 41). Rispetto alle altre due categorie di ETS, l'impresa sociale e le società di mutuo soccorso, il Codice si limita a fare rinvio alle relative discipline speciali, di cui si darà brevemente conto *infra*.

a) In relazione alla prima figura tipica, l'organizzazione di volontariato (Odv), l'art. 32 prevede che esse siano costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento di una o più attività di cui all'art. 5. L'Odv si caratterizza, in buona sostanza, per due caratteristiche: innanzitutto, per il fatto che i destinatari dell'attività debbono essere in misura prevalente i terzi (c.d. etero-destinazione dell'attività); in secondo luogo, in quanto tale attività deve essere svolta avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Come si dirà meglio oltre, le Odv possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ma esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; resta in ogni caso fermo il limite della prevalenza (intesa come 50% + 1) del numero dei volontari. Coerentemente con la natura volontaria dell'attività svolta, per le attività di interesse generale prestate le Odv possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Quanto invece all'organizzazione dell'ente, l'art. 34 CTS stabilisce che tutti gli amministratori delle Odv siano scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non è, dunque, possibile scegliere gli amministratori dell'Odv tra soggetti terzi, come invece ammesso in via generale dall'art. 26 CTS. Anche l'opera prestata dagli amministratori deve essere necessariamente volontaria, con la conseguenza che a essi non potrà essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

b) Anche le associazioni di promozione sociale (Aps) sono enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento di una o più attività di cui all'art. 5. Anch'essa, come l'Odv, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. La principale differenza con la precedente tipologia risiede nella circostanza che l'attività di interesse generale può essere

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

svolta tanto in favore dei propri associati e di loro familiari, quanto in favore di terzi. È possibile, cioè, che l'Aps operi tanto con auto-destinazione, quanto con etero-destinazione, senza vincoli di prevalenza. Non possono costituirsi in Aps i circoli privati o le associazioni comunque denominate che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Per quanto concerne le risorse umane ed economiche, la disciplina delle Aps è simile a quella delle Odv: è dunque possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, purché ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e il numero dei lavoratori impiegati non sia superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati. A differenza delle Odv, l'Aps può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati; in tal caso deve però trattarsi di soci non volontari, e pur sempre nel rispetto del limite generale della prevalenza dell'attività volontaria. Non sono, inoltre, replicate per le Aps le medesime restrizioni dettate dall'art. 34 per gli amministratori delle Odv.

c) Gli enti filantropici sono enti costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione, al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi. A differenza delle precedenti tipologie, la forma giuridica consentita è solamente quella dell'associazione riconosciuta o della fondazione. Tale aggravio è giustificato dal fatto che si tratta di enti che svolgono un'attività che presenta un maggior impegno di carattere patrimoniale, e il riconoscimento della personalità giuridica garantisce una perfetta separazione tra il patrimonio dell'ente e dei suoi associati (c.d. separazione patrimoniale). Ciò significa che l'ente filantropico risponde solamente con il proprio patrimonio, che rimane distinto e autonomo da quello degli associati, i quali non possono perciò essere aggrediti dai creditori dell'ente, e viceversa.

d) Le reti associative, infine, sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: *i*) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 ETS, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; *ii*) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS e dei loro associati, anche allo scopo di promuover-

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

ne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Si tratta, in altri termini, di associazioni di secondo livello, che hanno il fine principale di promuovere lo sviluppo del Terzo settore, attraverso la sua messa in rete, l'assistenza tecnica agli enti associati o la promozione di protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni.

Come anticipato, la disciplina delle imprese sociali, tra le quali vanno incluse le cooperative sociali, è stata invece affidata a un diverso decreto legislativo (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112), contenente una disciplina autonoma e, a sua volta, speciale rispetto a quella contenuta nel CTS. In particolare, oltre alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 112/2017, alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili, anche le norme del codice del Terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita (art. 1, c. 5, d.lgs. n. 112/2017). A complicare ulteriormente il quadro si aggiunga che le cooperative sociali rimangono disciplinate dalla l. n. 381/1991 e, solo in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 112/2017.

Analogamente, le società di mutuo soccorso, pur richiamate tra le possibili tipologie di ETS, rimangono disciplinate dalla l. 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni. Trattasi, del resto, di una figura giuridica assai risalente, nata nell'Ottocento come associazione operaia di mutuo aiuto a fronte di malattie e infortuni. Oggi, il Codice del Terzo settore, pur mantenendone in vita l'antica disciplina, ne promuove la trasformazione in associazioni di promozione sociale.

4. La disciplina promozionale dettata dal Codice del Terzo settore

Oltre alle evocate disposizioni speciali dettate per i singoli tipi di ETS, il Codice contiene una serie di disposizioni generali applicabili trasversalmente a tutti gli enti del terzo settore. Tali disposizioni, che riguardano gli aspetti più diversi della vita degli ETS, tratteggiano una disciplina speciale rispetto a quella dettata dal Libro I del codice civile per le associazioni e le fondazioni. D'altronde, come si è già ricordato, al nuovo inquadramento unitario degli ETS corrisponde l'introduzione di una disciplina normativa promozionale e di favore rispetto alle realtà che decidono di entrare formalmente a far parte del Terzo settore, accettando – contestualmente – i maggiori controlli e adempimenti derivanti dall'iscrizione al Runts.

A tal proposito, il Codice detta alcune regole specifiche in merito al contenuto dell'atto costitutivo, prevedendo all'art. 21 che esso debba indicare quantomeno: la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente.

Sono poi previste alcune prescrizioni normative in merito alla composizione e ai compiti dell'assemblea dei soci (artt. 24-25), dell'organo di amministrazione (art. 26) e, là dove previsti, dell'organo di controllo (art. 30) e del revisore legale dei conti (art. 31).

Nei paragrafi che seguono si affronterà con maggior attenzione la disciplina promozionale dettata dal Codice in relazione a tre aspetti cruciali della vita e dell'attività di un ETS: il regime fiscale; la disciplina del volontariato e dei rapporti di lavoro; i partenariati con le pubbliche amministrazioni.

4.1. Il regime fiscale

La meritevolezza delle finalità perseguite dagli ETS si riflette, innanzitutto, sul piano del regime fiscale. Del resto, già prima del Codice, il variegato mondo del *non profit* trovava una disciplina comune quasi esclusivamente sul piano della disciplina tributaria, attraverso la riconduzione di tali soggetti alla qualifica di Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). I soggetti *non profit* erano, in altri termini, attratti all'interno di questa categoria e beneficiavano di un trattamento fiscale vantaggioso proprio in ragione del fatto che l'attività da essi svolta non aveva, almeno in prevalenza, carattere lucrativo e commerciale.

Occorre, infatti, a tal proposito ricordare che la nostra disciplina tributaria generale, contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917), si basava – e si basa tuttora – sulla fondamentale distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali, intendendosi con questi ultimi, oltre agli enti pubblici, anche tutti i soggetti privati che non hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciale.

Nel previgente assetto normativo, l'attività svolta dalle Onlus veniva qualificata dalla legge come "non commerciale", a prescindere dalla sua reale natura: anche l'attività oggettivamente commerciale, qualora esercitata da una Onlus, veniva considerata come non commerciale ai fini tributari.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

La riforma del Terzo settore, pur non intervenendo sulla distinzione tra enti commerciali e non commerciali tracciata dal Tuir, ha tuttavia innovato profondamente la disciplina, introducendo alcune disposizioni fiscali speciali e derogatorie rispetto a quelle dettate dal Titolo II del Tuir a beneficio degli enti non commerciali. Tale disciplina si applica a tutti gli ETS iscritti nel Runts, ad eccezione delle imprese sociali, le quali sono soggette alla disciplina fiscale dettata dal già menzionato d.lgs. n. 112/2017.

Per superare le criticità della previgente disciplina, il sistema delineato dal CTS è ispirato al principio secondo cui il trattamento tributario di favore non deriva automaticamente dalla qualifica di ETS, quanto piuttosto dalla natura dell'attività effettivamente svolta.

Del resto, si è già avuto modo di chiarire che l'ETS può perseguire le proprie finalità di interesse generale anche mediante lo svolgimento di attività a carattere commerciale (le c.d. attività diverse). Può ben darsi, cioè, che un ente del terzo settore eserciti attività oggettivamente commerciali – come, ad esempio, la gestione di un bar, la vendita di prodotti o servizi accessori – le quali siano però funzionali al finanziamento dell'attività di interesse generale e rimangano, dunque, strettamente strumentali al perseguimento degli scopi statutari dell'ente.

Nella sistematica del CTS, l'ETS è assoggettato a una disciplina fiscale differente a seconda della sua qualifica come ente "commerciale" o "non commerciale". Tale qualifica dipende, a sua volta, dalla natura delle singole attività concretamente svolte. In particolare, ai sensi dell'art. 79, c. 2, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito oppure dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari). Le attività di interesse generale si considerano altresì non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta, e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi (art. 79, c. 2-*bis*).

Il c. 3 individua poi alcune attività considerate "non commerciali" *ex lege*, e dunque a prescindere da un'indagine in concreto sul rapporto costi/ricavi (come ad es. le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolte direttamente o affidate a università ed enti di ricerca). Analogamente, il c. 6 precisa che si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono inoltre alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Così, ad esempio, un'associazione culturale ETS che organizza una stagione teatrale amatoriale con biglietti a prezzo calmierato destinati a coprire esclusivamente i costi di affitto della sala, i compensi degli artisti e le spese tecniche, svolge un'attività di interesse generale di natura non commerciale, anche se percepisce un corrispettivo dal pubblico. Ancora, l'organizzazione di laboratori teatrali o di spettacoli riservati ai propri soci da parte di un'Aps sono considerate attività non commerciali per espressa previsione normativa. Diversamente, quando l'organizzazione di spettacoli dal vivo è orientata alla produzione sistematica di utili, ad esempio mediante una programmazione commerciale con biglietteria a prezzi di mercato e margini di guadagno significativi, l'attività assume natura commerciale. A ciò vanno ad aggiungersi eventuali attività diverse, quali la gestione di un bar, il *merchandising* o l'erogazione di servizi accessori durante gli eventi, che – salvo quanto si dirà oltre – sono da considerarsi attività commerciali ai fini fiscali.

Così, una volta stabilita la natura, commerciale o meno, delle singole attività svolte, sarà possibile definire il singolo ETS come ente commerciale o non commerciale. Anche in tal caso opera un criterio di prevalenza. In particolare, ai sensi dell'art. 79, c. 5, si considerano "enti non commerciali" gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'art. 5 in conformità ai criteri indicati nei sopra citati cc. 2 e 3 del medesimo articolo; viceversa, gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di "enti commerciali" qualora i proventi delle attività di cui all'art. 5 svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei cc. 2 e 3, nonché le attività diverse di cui all'art. 6, superano nel medesimo periodo d'imposta le entrate derivanti dalle attività non commerciali. Va peraltro precisato che queste ultime comprendono, oltre ai ricavi delle singole attività di interesse generale non commerciali, anche i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative.

Il Codice ammette, pertanto, che un medesimo ETS possa di anno in anno mutare la propria qualifica fiscale al variare dei rapporti tra costi effettivi e ricavi oppure del rapporto di prevalenza tra ricavi provenienti da attività commerciali piuttosto che da attività non commerciali.

Quanto alle conseguenze tributarie di tale qualificazione, occorre evidenziare che l'assunzione della qualifica di ETS commerciale determina l'applicazione del regime fiscale proprio delle imprese commerciali e l'attrazione di tutte le fonti reddituali nella categoria del reddito d'impresa: ai fini fiscali, l'ETS è trattato come un qualsiasi ente commerciale, e non troveranno perciò applicazione le disposizioni di favore dettate dal CTS.

Viceversa, rispetto agli ETS non commerciali opera il regime fiscale promozionale dettato dagli artt. 79 e ss. del Codice. In particolare, tali enti sono assoggettati alle imposte sui redditi d'impresa limitatamente ai redditi derivanti

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

da attività commerciali. Per le attività commerciali eventualmente esercitate, il reddito si determina secondo le regole ordinarie del Tuir, con possibilità di optare per regimi forfetari, applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80 CTS. Tale regime consente di semplificare la gestione fiscale, applicando ai ricavi commerciali coefficienti di redditività piuttosto ridotti.

Inoltre, il Codice, all'art. 82, stabilisce una serie di agevolazioni concernenti le imposte indirette; tali agevolazioni riguardano, ad esempio, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni; l'esenzione dall'imposta di registro per alcune modificazioni statutarie; l'applicazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.

Un regime di ulteriore favore è dettato per talune categorie tipiche di ETS. In particolare, il Codice prevede una sorta di de-commercializzazione *ex lege* per alcune attività svolte, rispettivamente, da Odv ed enti filantropici (art. 84) ovvero da Aps e società di mutuo soccorso (art. 85). Così, ad esempio, non si considerano commerciali le attività, curate direttamente dall'Odv senza alcuna intermediazione, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; di cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari; di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. Inoltre, i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte delle Odv, degli enti filantropici e delle Aps sono esenti dall'imposta sul reddito delle società. Ancora, ai sensi dell'art. 86, Odv e Aps hanno la possibilità di optare per un regime forfetario *ad hoc*, con l'applicazione di coefficienti di redditività particolarmente vantaggiosi (per i ricavi non superiori a 85.000 euro, si applica un coefficiente pari all'1% per le Odv, e al 3% per le Aps).

Merita, infine, di essere ricordata la disciplina di incentivazione fiscale al sostegno privato degli ETS delineata dall'art. 83 CTS, ai sensi del quale le erogazioni liberali effettuate dai contribuenti in favore degli ETS non commerciali danno diritto a particolari detrazioni o deduzioni fiscali.

4.2. La disciplina del volontariato e dei rapporti di lavoro

Nello svolgimento della propria attività gli ETS possono avvalersi dell'apporto di soggetti che prestano la propria opera a titolo gratuito (i volontari) o a titolo oneroso (i lavoratori retribuiti).

Come anticipato, le Odv e le Aps devono avvalersi in misura prevalente di lavoro volontario, ben potendo tuttavia impiegare, entro i limiti di cui si dirà a

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

breve, personale retribuito. Viceversa, nell'impresa sociale deve prevalere il lavoro retribuito su quello volontario.

Per quanto concerne i volontari, l'art. 17 del Codice stabilisce, in linea generale, che gli enti del terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Tali volontari possono essere non soci e, dunque, soggetti esterni al singolo ente. Occorre tuttavia che gli ETS iscrivano i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale in un apposito registro, garantendone altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il "volontario" è definito come la «persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà» (art. 17, c. 2). Per assicurare l'assoluta gratuità dell'opera prestata, il Codice stabilisce che l'attività del volontario non possa essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal suo beneficiario; ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Si fa divieto, invece, di provvedere a rimborsi spese di tipo forfetario.

A ulteriore garanzia della gratuità, il CTS dispone che la qualifica di volontario sia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (art. 17, c. 5). Si vuole, in altri termini, evitare che l'azione volontaria possa essere assimilata a un'attività lavorativa, garantendo così la massima spontaneità e libertà dell'apporto fornito dai volontari.

Gli ETS possono impiegare anche lavoratori retribuiti, nelle forme del lavoro subordinato o autonomo. Sotto il profilo lavoristico, il CTS non introduce un regime derogatorio generale: i rapporti di lavoro sono perciò disciplinati dalle norme comuni (codice civile; d.lgs. 81/2015; contrattazione collettiva di settore, ecc.), con applicazione integrale delle tutele in materia retributiva, previdenziale e assicurativa.

Per alcuni ETS operano, tuttavia, alcuni limiti piuttosto stringenti. È il caso delle Odv e delle Aps, nelle quali, come anticipato, deve prevalere l'apporto dei volontari e il ricorso al lavoro retribuito deve configurarsi in termini del tutto sussidiari. In particolare, le Odv possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura purché i lavoratori non

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

siano soci o associati, e solamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in tal caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (art. 33). Le Aps, invece, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, eventualmente anche rivolgendosi ai propri associati, solamente se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

In ogni caso, l'art. 16 CTS stabilisce, per tutti gli enti del terzo settore, ad esclusione delle imprese sociali di cui al d.lgs. n. 112/2017, che i lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. Inoltre, il Codice stabilisce, con disposizione piuttosto inedita nel settore privato, che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; solo in via eccezionale, in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire competenze o professionalità specifiche in vista dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto può essere stabilito in uno a dodici.

Nel settore delle arti e dello spettacolo, la disciplina sin qui evocata assume particolare rilievo, poiché le attività artistiche e le attività tecniche e organizzative a esse collegate possono essere svolte sia da professionisti retribuiti (artisti, tecnici, maestranze, personale amministrativo), sia da volontari. In concreto, un ETS che organizzi una stagione teatrale o un festival musicale potrà legittimamente avvalersi di artisti scritturati con contratto di lavoro subordinato o autonomo, di tecnici audio-luci, di macchinisti, di personale amministrativo o di comunicazione retribuito secondo la disciplina ordinaria e i contratti collettivi applicabili al settore dello spettacolo. In tali ipotesi, la natura professionale, abituale e organizzata della prestazione, unitamente alla previsione di un corrispettivo, esclude però in radice la configurabilità del volontariato.

Diversamente, potranno ad esempio operare come volontari gli associati che collaborino all'accoglienza del pubblico, alla distribuzione di materiale informativo, al supporto logistico durante un evento o alla promozione territoriale della manifestazione, purché l'attività sia resa in modo personale, spontaneo e gratuito. Analogamente, un musicista o un attore potrà esibirsi a titolo di volontariato in occasione di un evento benefico organizzato dall'ente, ma solo se la prestazione sia effettivamente occasionale, gratuita e non inserita in un assetto organizzativo che ne riveli il carattere professionale stabile. Particolarmente problematiche sono le situazioni intermedie: si pensi al caso di un artista che partecipi stabilmente alla programmazione di un teatro gestito da un ETS, con

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

prove calendarizzate, vincoli di presenza e inserimento continuativo nell'organizzazione produttiva. In tali circostanze, la reiterazione della prestazione, l'assoggettamento al potere organizzativo e direttivo dell'ente e l'integrazione funzionale nel ciclo produttivo dello spettacolo costituiscono indici sintomatici di un rapporto di lavoro, a prescindere dalla qualificazione formale attribuita dalle parti. L'eventuale qualificazione come volontariato non potrebbe, dunque, essere utilizzata per eludere la disciplina lavoristica e previdenziale propria del settore.

Ne deriva che, nell'ambito dello spettacolo, e specialmente nelle ipotesi di prestazioni artistiche rese in contesti associativi, la corretta gestione delle risorse umane impone una verifica rigorosa e in concreto circa la natura delle prestazioni rese, distinguendo tra attività di supporto solidaristico e attività artistiche o tecniche aventi carattere professionale.

4.3. I partenariati con le pubbliche amministrazioni

Uno degli snodi più innovativi del Codice del Terzo settore è rappresentato dalla disciplina dei rapporti di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore di cui agli artt. 55 ss.

Prima di esaminare più nel dettaglio tale disciplina, sembra opportuno premettere qualche breve cenno in merito alle tipologie di rapporti che gli ETS possono stabilire con le pubbliche amministrazioni (PA). Si è detto, del resto, che gli ETS, pur agendo in virtù della propria autonomia privata, perseguono finalità di interesse generale; è dunque naturale immaginare che tra essi e le pubbliche amministrazioni si possano stabilire varie forme di interazione.

In primo luogo, le pubbliche amministrazioni potrebbero fornire *sostegno* agli ETS, ad esempio attraverso sovvenzioni o agevolazioni, nonché tramite la concessione in comodato di immobili di proprietà pubblica. In particolare, l'art. 69 CTS prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per la realizzazione di progetti e attività di interesse generale. Inoltre, l'art. 70 rimette allo Stato, alle Regioni e Province autonome o agli Enti locali la possibilità di prevedere forme e modi particolari per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili di proprietà pubblica per manifestazioni e iniziative temporanee, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza. Ancora, l'art. 71 stabilisce che a favore degli ETS lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. In-

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

fine, gli artt. 72-76 prevedono ulteriori misure di finanziamento pubblico volte a sostenere le attività degli ETS, come ad esempio il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale di cui all'art. 72 CTS.

Ma tra pubbliche amministrazioni ed ETS potrebbero stabilirsi anche rapporti di *collaborazione* o partenariato, finalizzati alla realizzazione congiunta di servizi e attività di interesse generale. In queste ipotesi i rapporti tra PA ed ETS risultano fondati sul paradigma della "amministrazione condivisa": tale modello, riconosciuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 131/2020) quale espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma, Cost., supera la logica contrattuale e competitiva del contratto d'appalto o di concessione, valorizzando invece forme di collaborazione procedimentalizzata tra soggetti pubblici ed ETS nella programmazione e realizzazione di interventi di interesse generale.

Il fulcro della disciplina dei rapporti di partenariato tra ETS e pubblica amministrazione è costituito dall'art. 55 CTS. Tale disposizione prevede, al primo comma, che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli ETS, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. Il Codice prevede, in altri termini, tre strumenti di collaborazione attiva tra ETS e PA nella realizzazione di interventi di interesse generale: la co-programmazione; la co-progettazione; e l'accreditamento.

La *co-programmazione* (art. 55, c. 2) consiste nel coinvolgimento degli ETS nella fase di analisi dei bisogni del territorio e di definizione degli interventi, consentendo una partecipazione attiva del privato sociale alla pianificazione delle politiche pubbliche e degli interventi all'uopo necessari. Come specificato dalle Linee guida del Ministero del Lavoro (decreto n. 72/2021), la «co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo restando le prerogative dell'ente pubblico, quale "amministrazione procedente" ai sensi della l. n. 241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento». Ad esempio, un Comune che intenda sostenere il settore dello spettacolo dal vivo potrà attivare un tavolo di co-programmazione con associazioni culturali e fondazioni teatrali ETS, al fine di definire in maniera congiunta e partecipata i bisogni da soddisfare, le priorità dell'azione pubblica, le risorse disponibili e gli strumenti da mettere in campo.

La *co-progettazione* (art. 55, c. 3) interviene, invece, nella fase attuativa: una volta individuati gli obiettivi da conseguire, la PA seleziona uno o più ETS con cui elaborare e, eventualmente, realizzare in maniera congiunta un progetto specifico, condividendone obiettivi, risorse e modalità operative. Nella sistema-

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

tica del CTS, la co-progettazione diventa la metodologia ordinaria e generale per l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli ETS, in quanto, da un lato, la sua attivazione dovrebbe essere la conseguenza naturale e fisiologica della co-programmazione e, dall'altro, tale istituto è riferito a "specifici progetti di servizio" o, in termini ancora più ampi, a "interventi" finalizzati a soddisfare bisogni della collettività.

Tale forma di collaborazione va tenuta ben distinta dalle ipotesi in cui la pubblica amministrazione stipula un contratto d'appalto con un'impresa privata. In quest'ultima ipotesi, tra la PA e l'impresa si instaura un rapporto contrattuale di tipo sinallagmatico, caratterizzato dall'onerosità della prestazione. Il contratto d'appalto è, infatti, uno strumento di esternalizzazione, mediante il quale la pubblica amministrazione definisce unilateralmente il bisogno pubblico; predetermina il contenuto, le prestazioni e il corrispettivo; seleziona, tramite procedura ad evidenza pubblica, un operatore economico e gli affida l'esecuzione della prestazione contro il pagamento di un prezzo. Viceversa, la co-progettazione è concepita come uno strumento di collaborazione procedimentalizzata, attraverso il quale l'amministrazione e l'ETS definiscono insieme un progetto di interesse generale, condividendo obiettivi, modalità operative e risorse, e instaurando un rapporto retto non già da un contratto, bensì da un accordo amministrativo (l'accordo di co-progettazione) sulla falsariga del modello di cui all'art. 11, l. n. 241/1990. Come ha precisato la Corte costituzionale, del resto, la co-progettazione «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (sent. n. 131/2020).

Si pensi al caso di un Comune che, per la gestione di un teatro pubblico inutilizzato, attivi una procedura di co-progettazione con un'associazione culturale, definendo insieme le attività da svolgere, il cartellone artistico, le attività formative e i criteri di accessibilità, con eventuale attribuzione di un contributo pubblico a sostegno delle attività.

La collaborazione tra pubblico e privato può essere, infine, declinata nella forma dell'*accreditamento*, oggetto di disciplina specifica al successivo quarto comma del medesimo art. 55. Ai medesimi fini stabiliti dal c. 3, il Codice prevede che l'individuazione degli ETS con cui attivare il partenariato possa avvenire anche «mediante forme di accreditamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner». La funzione dell'istituto è quella di individuare preventivamente gli ETS in possesso di determinati requisiti qualitativi e organizzativi, di inserirli in un elenco o albo di soggetti idonei, consentendo poi a tali soggetti di erogare un determinato servizio o di svolgere una determinata attività a favore dell'utenza. Attraverso l'accreditamento, dunque, la pubblica amministrazione non procede ad affidare lo svolgimento dell'attività a un solo soggetto, come avviene nell'appalto o nella co-progettazione, ma si limita a individuare preventivamente i soggetti in possesso dei necessari requisiti per poter operare in un determinato ambito o svolgere una determinata prestazione. L'accreditamento costituisce, inoltre, il necessario presupposto per la percezione, da parte dell'ETS, di tariffe o contributi pubblici in ragione dell'avvenuta erogazione della prestazione a favore dell'utenza. In ambito culturale, una forma di accreditamento *ex* art. 55, c. 4, potrebbe darsi nel caso in cui una Regione intenda individuare alcune associazioni ETS per lo svolgimento di attività di educazione musicale o teatrale nelle scuole, nelle carceri o nei luoghi di cura per persone con tossicodipendenze, istituendo a tal fine un apposito elenco di soggetti abilitati.

Ai nostri fini, particolare rilievo assume, infine, la disposizione contenuta nell'art. 56 CTS, ai sensi della quale le PA possono sottoscrivere con le Odv e le Aps iscritte da almeno sei mesi nel Runts specifici accordi di collaborazione (convenzioni) finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. A prescindere dall'avvio di un procedimento di co-programmazione e/o co-progettazione (attivabili, a rigore, con tutti gli ETS), le PA possono instaurare, con le sole Odv e Aps, rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, valorizzando la specifica vocazione solidaristica di tali enti.

L'elemento qualificante è dato dal fatto che tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e che l'attività deve essere svolta prevalentemente mediante l'apporto dei volontari degli ETS coinvolti. L'individuazione delle Odv e Aps con cui stipulare la convenzione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Anche tale strumento deve, peraltro, essere tenuto ben distinto dal contratto d'appalto di cui si è dato brevemente conto in precedenza, posto che, come per gli accordi di co-progettazione, anche in questo caso trattasi di una forma di partenariato pubblico-privato fondata su una logica di collaborazione, orientata alla realizzazione di finalità sociali condivise, e connotata dall'assenza di un corrispettivo in favore dell'ETS. Dall'assenza di una logica competitivo-concorrenziale discende perciò, per gli accordi

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

di cui agli artt. 55, c. 3 e 56 CTS, la non applicabilità della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Gli esempi di convenzione tra PA ed ETS nel settore qui in considerazione possono essere diversi: si pensi a un Comune che stipula una convenzione con un'Aps per la gestione di un cineforum o di una rassegna teatrale a ingresso gratuito all'interno di un immobile di proprietà del Comune; oppure a una Odv che, in convenzione con un Comune o una Regione, organizza laboratori artistici gratuiti per soggetti fragili o anziani, con attività svolta prevalentemente da volontari e mero rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Per approfondire: alcuni riferimenti essenziali

1. In generale, sugli enti del terzo settore, prima e dopo l'introduzione del Codice, si veda A. Fusaro, *Gli enti del terzo settore: profili civilistici*, Giuffrè, 2022. Per un inquadramento degli enti *non profit* alla luce del Libro I del codice civile, e prima della riforma del Terzo settore, M.V. De Giorgi, *Le persone giuridiche in generale. Le associazioni riconosciute e le fondazioni*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Utet, 1999, pp. 277; G. Ponzanelli, *Le non profit organizations*, Giuffrè, 1985; Id., *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Giappichelli, 2001.

2. Sulle principali novità introdotte dal Codice del Terzo settore, tra i contributi di taglio manualistico, M. Ghione, *Manuale di diritto del terzo settore*, Cedam, 2023; P. Consorti, L. Gori ed E. Rossi, *Diritto del Terzo settore*, il Mulino, 2021; A. Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale scientifica, 2018; A. Santuari, *Lineamenti di diritto degli enti del terzo settore e delle cooperative*, FrancoAngeli, 2022; V. Ficari, N. Riccardelli (a cura di), *Manuale del terzo settore. Aspetti civilistici, fiscali e di bilancio*, Giuffrè, 2024.

3. Sullo statuto costituzionale degli enti del terzo settore: F. Sanchini, *Profili costituzionali del Terzo settore*, Giuffrè, 2021; E. Rossi, *Costituzione, pluralismo solidaristico e Terzo settore*, Mucchi editore, 2019; L. Gori, *Terzo settore e Costituzione*, Giappichelli, 2022. Sul principio di sussidiarietà orizzontale e sul ruolo del privato sociale, G.U. Rescigno, *Principi di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Diritto pubblico*, 2002, pp. 30 ss.; G. Arena, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118 u.c. della Costituzione*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Giorgio Berti*, Univ. Cattolica, 2005, pp. 180 ss.; Id., *Cittadini attivi*, Laterza, 2006; D. Caldirola, *Il Terzo settore nello stato sociale in trasformazione*, Editoriale scientifica, 2021. Sulla sentenza n. 131/2020 della Corte costituzionale e sui suoi risvolti applicativi, si leggano i contributi raccolti in S. Pellizzari e C. Borzaga (a cura di), *Terzo settore e pubblica amministrazione. La svolta della Corte costituzionale*, Euricse, 2020.

4. La disciplina fiscale applicabile agli ETS è oggetto d'analisi in G. Rivetti, *Enti senza scopo di lucro. Terzo settore e impresa sociale. Profili di specialità tributaria tra attività no profit o for profit*, Giuffrè, 2017; G. Sepio, *Il nuovo diritto tributario del terzo settore*, in A. Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale scientifica, 2018, pp. 155 ss.; G. Boletto, *Le imprese del Terzo settore nel sistema di imposizione dei redditi: tra sussidiarietà orizzontale e concorrenza*, Giuffrè, 2020; V.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Ficari, *La fiscalità degli enti del terzo settore: relative certezze e infinite attese*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2024, pp. 853 ss.; A.M. Gaffuri, *La distinzione tra attività commerciali e non commerciali degli enti no profit, ai fini delle imposte sui redditi e IVA, alla luce della nuova normativa del Codice del Terzo Settore*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2024, pp. 1 ss. Sul regime fiscale delle Onlus (prima del CTS), *ex multis*, G. Zizzo (a cura di), *La fiscalità del terzo settore*, Giuffrè, 2011.

5. Sulla disciplina del volontariato all'interno del Codice del Terzo settore, E. Rossi e L. Gori (a cura di), *Ridefinire il volontariato*, Pisa University Press, 2020; V. Tondi della Mura, *Esclusivamente per fini di solidarietà. La centralità della persona nella riforma del volontariato*, in AaVv., *Liber amicorum per P. Costanzo*, in *Giurcost*., 2020. Sul ruolo del volontariato nel settore culturale, G. Clemente di San Luca, *Volontariato, non-profit e beni culturali*, in *Federalismi.it*, 2017. I rapporti di lavoro all'interno degli ETS sono esaminati, in particolare, da P. Passalacqua, *Il lavoro nel Codice del Terzo settore*, in *Democrazia e diritti sociali*, 2019, n. 2, pp. 84 ss.; A. Riccobono, *Diritto del lavoro e Terzo settore*, ESI, 2020.

6. Sul paradigma dell'amministrazione condivisa, si vedano almeno G. Arena, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1997, pp. 29 ss.; G. Arena e M. Bombardelli (a cura di), *L'amministrazione condivisa*, Editoriale scientifica, 2022; E. Frediani (a cura di), *Lezioni sull'amministrazione condivisa*, Giappichelli, 2025. Sugli strumenti dell'amministrazione condivisa di cui al Codice del Terzo settore, S. Pellizzari e A. Magliari (a cura di), *Pubblica amministrazione e terzo settore*, Editoriale scientifica, 2019; A. Fici, L. Gallo e F. Giglioni (a cura di), *I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020*, Editoriale scientifica, 2020. Con specifico riguardo alla co-progettazione e alla co-programmazione di cui all'art. 55 CTS, fondamentale il riferimento ai lavori di E. Frediani, *La co-progettazione dei servizi sociali*, Giappichelli, 2021; L. Galli, *La coprogrammazione e la coprogettazione dei servizi di integrazione dei migranti*, Giappichelli, 2021; S. Pellizzari, *La co-progettazione come forma di collaborazione tra p.a. e enti del Terzo settore*, in *Munus*, 2019, pp. 545; Ead., *Amministrazione pubblica e Terzo settore nella gestione condivisa dei servizi di interesse generale*, Giappichelli, 2025; A. Berrettini, *La co-programmazione nel rapporto tra Terzo settore e Pubblica amministrazione*, Giappichelli, 2025. In tema di accreditamento, si rinvia a M. Consito, *Accreditamento e Terzo settore*, Jovene, 2009; L. Parona, *Le potenzialità dell'accreditamento nel sistema integrato dei servizi sociali*, in *Munus*, 2019, pp. 641 ss.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Le autrici e gli autori

Andrea Averardi è professore associato di diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, dove insegna *Cultural heritage law* e *Legal issues in museums*. È membro del collegio docenti di dottorato in *Cultural systems* presso la Scuola IMT e del dottorato nazionale in *Heritage science*. È autore di saggi in materia di diritto dei beni culturali, delle arti e dello spettacolo e ha co-curato il volume *Amministrare le fondazioni, amministrare per fondazioni. Modello fondazionale e settore culturale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2022 (con A. Gualdani e A. Magliari).

Paolo Bonini è ricercatore in *tenure track* di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università Pegaso, dove insegna diritto costituzionale. È autore di due monografie (*Il giudice e la legge. Contributo sulla funzione "paralegislativa" dei giudici*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022; *Il decreto-legge in Parlamento. Questioni aperte e spunti di riforma*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024) e di alcuni contributi scientifici in materia di borghi e di patrimonio culturale.

Simone Budini è professore di filosofia politica presso l'Università Pontificia Salesiana e docente di etica d'impresa e sostenibilità presso la Luiss Business School. È autore di diversi saggi in materia di *business ethics* e *humanistic management*, tra cui si segnalano *Lo* Humanistic Management*: un approccio sostenibile per gestire le Risorse Umane*, in G. Gabrielli (a cura di), *Ridisegnare il lavoro. Le nuove sfide del* people management, Milano, FrancoAngeli, 2022, pp. 24 ss. e *The Humanistic Foundation to Sustainability*, in *Humanistic Management Journal*, 2024, pp. 431 ss.

Federico Caporale è professore associato di diritto amministrativo, presso l'Università degli studi dell'Aquila, dove insegna diritto amministrativo e diritto dei contratti pubblici. Ha approfondito il tema del patrimonio culturale e del diritto delle arti e dello spettacolo in una monografia (*La valorizzazione dei beni culturali. Analisi giuridica delle trasformazioni in corso*, Napoli, Editoriale scientifica, 2024) e in numerosi altri saggi.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Lucio Casalini è dottore di ricerca in diritto privato presso l'Università "La Sapienza" di Roma e professore a contratto di Civil law presso l'Università LUISS Guido Carli. Ha approfondito il tema del diritto d'autore in una monografia (*Contributo allo studio del diritto d'autore*, Napoli, ESI, 2026) ed è autore di numerosi altri saggi, note a sentenza e contributi in opere collettanee in diritto civile e in diritto dell'economia.

Margherita Croce è dottoressa di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università "La Sapienza" di Roma e professoressa a contratto di diritto amministrativo europeo presso la medesima università. È autrice di diversi saggi in materia di beni culturali e diritto delle arti e dello spettacolo, tra cui, in particolare, si segnalano *La digitalizzazione delle collezioni museali. Stato dell'arte e prospettive*, in *Aedon*, 2023 e *Il perimetro soggettivo dei partenariati e le tipologie di privati per la valorizzazione del patrimonio culturale (tra profit e non profit)*, in A. Moliterni (a cura di), *Patrimonio culturale e soggetti privati. Criticità e prospettive del rapporto pubblico-privato*, Napoli, Editoriale scientifica, 2019.

Leonardo Dani è contrattista di ricerca in diritto privato presso l'Università per Stranieri di Perugia e docente a contratto di diritto d'autore presso l'Università degli studi di Firenze. È autore di una monografia sul ruolo dell'autonomia privata nella regolamentazione postuma degli interessi morali e non patrimoniali (*La regolamentazione* post mortem *degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024), che ha ricevuto la Speciale Menzione nel 13° bando Eccellenza Scientifica della S.I.S.Di.C. (Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile) e la Menzione di Merito del Premio "IDIBE 2024" (Instituto de Derecho Iberoamericano).

Lina Del Vecchio è professoressa associata di diritto del lavoro, presso l'Università degli studi dell'Aquila, dove insegna diritto del lavoro e diritto delle relazioni industriali. È autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e sindacale e di una monografia dal titolo *Il lavoro italiano all'estero*, Roma, Aracne, 2017.

Maria Giusti è ricercatrice di diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca e professoressa a contratto all'Università Luiss Guido Carli di Roma, dove insegna corsi in materia di diritto, beni e attività culturali. È autrice della monografia *Lo Stato promotore di cinema in Italia e in Francia*, Milano, Giuffrè, 2024 e di diversi saggi in materia di diritto delle arti e dello spettacolo.

Luca Golisano è contrattista di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma e professore a contratto in corsi in materia di diritto amministrativo e diritto dei servizi sociali presso la medesima università e presso l'Università degli studi dell'Aquila. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche anche in materia di diritto d'autore.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Davide Ianni è dottorando di ricerca in diritto privato presso l'Università degli studi di dell'Aquila e specializzando presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell'Università di Camerino. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche in materia di diritto privato.

Chiara Iorio è assegnista di ricerca di diritto privato (con un progetto dal titolo "Aspetti privatistici delle nuove tecnologie in campo artistico e nella catena della moda") presso l'Università degli studi dell'Insubria, dove è stata titolare del corso di Private law of art and culture. È anche docente a contratto presso l'Università degli studi di Macerata. È autrice di due monografie nonché di saggi sul tema del diritto dell'arte e delle nuove tecnologie.

Andrea Magliari è professore associato di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Trento, dove insegna diritto pubblico e diritto pubblico dell'economia. È autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto del patrimonio culturale e di Terzo settore; in particolare, è co-curatore dei volumi: *Amministrare le fondazioni, amministrare per fondazioni. Modello fondazionale e settore culturale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2022 (con A. Averardi e A. Gualdani), e *Pubblica amministrazione e Terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico*, Napoli, Editoriale scientifica, 2019 (con S. Pellizzari).

Luca Mongelli è professore associato di economia e gestione delle imprese presso l'Università dell'Aquila e direttore scientifico del "Market, Culture & Ethics Research Centre" presso la Pontificia Università della Santa Croce. La sua ricerca e le sue pubblicazioni sono dedicate ai temi di innovazione e imprenditorialità, con un focus specifico sui modelli di *empowerment* promossi dalle imprese sociali ibride a favore delle persone socialmente emarginate. Come spin-off dai suoi studi ha cofondato la start-up sociale "Ridaje" dedicata ai percorsi di riabilitazione dei senza fissa dimora come giardinieri urbani.

Luisa Monterossi è ricercatrice in *tenure track* di diritto del lavoro presso l'Università degli studi dell'Aquila, dove è titolare degli insegnamenti "International Labour Law" e "Rapporti di Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni". È autrice di una monografia sul rapporto tra tempi di lavoro e di non lavoro (*I "tempi grigi" nel lavoro che cambia*, Torino, Giappichelli, 2024), che affronta anche il tema del tempo di lavoro nel settore dello spettacolo, e di vari saggi in materia di diritto del lavoro.

Rita Mura è docente di marketing presso l'Università degli studi di Roma Foro Italico ed è stata ricercatrice di tipo A presso l'Università degli studi dell'Aquila. Svolge attività di ricerca nell'ambito del *management*, con particolare attenzione ai temi della *governance*, dell'innovazione e della sostenibilità nelle organizzazioni sportive e culturali. È autrice di numerosi contributi scientifici pubblicati in volumi e riviste nazionali e internazionali sui temi della *corporate governance*, dei modelli di *business* e delle strategie di sviluppo organizzativo.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719

Francesca Pileggi è dottoressa di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università "La Sapienza" di Roma e docente a contratto di diritto amministrativo presso l'Università degli studi dell'Aquila. È autrice di diversi saggi in materia di diritto amministrativo, anche in tema di beni culturali, tra cui si segnala, in particolare, *L'esternalizzazione ai privati delle attività di valorizzazione e dei servizi per il pubblico negli istituti e luoghi di cultura*, in A. Moliterni (a cura di), *Patrimonio culturale e soggetti privati. Criticità e prospettive del rapporto pubblico-privato*, Napoli, Editoriale scientifica, 2019.

Anna Pirri Valentini è titolare della Chaire de Professeur Junior in Droit du Patrimoine presso l'École Normale Supérieure Paris-Saclay. È autrice della monografia *Il controllo della circolazione internazionale delle opere d'arte* (Milano, Giuffrè, 2023), co-editrice del volume *Contestation, Reinvention, and Regulation of Cultural Heritage Through Dissent* (Springer, 2026) e di diversi articoli e saggi in materia di legislazione dei beni culturali e di diritto dell'arte.

Francesca Vicentini è professoressa ordinaria di economia e gestione delle imprese presso l'Università "Foro Italico" di Roma. I suoi principali interessi di ricerca si concentrano sull'analisi dei modelli di business e sulla sostenibilità in diversi contesti, quali le industrie creative, lo sport e l'agricoltura. È autrice di numerosi articoli scientifici pubblicati da alcune delle più prestigiose case editrici internazionali.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835195719



Questo LIBRO



ti è piaciuto?

Comunicaci il tuo giudizio su:
www.francoangeli.it/opinione



VUOI RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI
SULLE NOSTRE NOVITÀ
NELLE AREE CHE TI INTERESSANO?



ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER

SEGUICI SU:



FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

Vi aspettiamo su:

www.francoangeli.it

per scaricare (gratuitamente) i cataloghi delle nostre pubblicazioni

DIVISI PER ARGOMENTI E CENTINAIA DI VOCI: PER FACILITARE LE VOSTRE RICERCHE.



Management, finanza, marketing, operations, HR
Psicologia e psicoterapia: teorie e tecniche
Didattica, scienze della formazione
Economia, economia aziendale
Sociologia
Antropologia
Comunicazione e media
Medicina, sanità





Architettura, design, arte, territorio
Informatica, ingegneria
Scienze
Filosofia, letteratura, linguistica, storia
Politica, diritto
Psicologia, benessere, autoaiuto
Efficacia personale
Politiche e servizi sociali

FrancoAngeli

La passione per le conoscenze

Profili giuridici ed economici delle arti e dello spettacolo

La creazione artistica è, al tempo stesso, libertà costituzionale, attività economica, lavoro, impresa, fattore di sviluppo sociale e, in alcuni casi, bene culturale, configurando un settore a necessaria interdisciplinarità, nel quale la libertà d'espressione artistica si confronta con le logiche del mercato, i poteri e le politiche pubbliche, le nuove tecnologie, le piattaforme digitali, i diritti degli autori e degli interpreti, le forme dell'organizzazione imprenditoriale e le trasformazioni del lavoro creativo, in una prospettiva sempre più protesa verso una dimensione sovranazionale.

Il Manuale nasce per illustrare questa tensione agli allievi delle AFAM, agli studenti dei corsi di legislazione delle arti e dello spettacolo, agli artisti, ai giuristi e, in generale, agli interessati che vogliano avere un quadro introduttivo sui principali profili giuridici ed economici delle arti e dello spettacolo.

L'intento è quello di offrire una presentazione per quanto possibile semplice degli istituti e dei problemi, cercando, allo stesso tempo, di andare al di là di una mera descrizione, per restituire la fotografia di un ecosistema complesso, attraversato dai conflitti tra promozione e controllo, pluralismo e mercato, autonomia, condizionamenti economici e implicazioni etiche dell'arte e dell'artista.

Federico Caporale è professore associato di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi dell'Aquila, abilitato alle funzioni di professore ordinario. È autore di due monografie (*I servizi idrici. Dimensione economica e rilevanza sociale*, FrancoAngeli 2017; *La valorizzazione dei beni culturali. Analisi giuridica delle trasformazioni in corso*, Editoriale scientifica 2024) e di numerosi altri saggi in materia di servizi pubblici, patrimonio culturale e attività culturali, procedimento amministrativo, processo amministrativo e governo dell'economia. Nell'ambito delle attività culturali, ha curato con Andrea Averardi il volume *Libertà dell'arte e libertà nell'arte. Il condizionamento pubblico e privato alla libertà di espressione artistica* (il Mulino 2026).

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze